



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907096 P.Iva 00242710432

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2011)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CESSAPALOMBO (MC) della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I° - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 – Zone di Applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è estesa a tutto il territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi ecc.) così come individuato nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Art. 3 – Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2,

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero quando il punto di raccolta comunale è inferiore a 300 metri dalla strada di accesso al fabbricato (incrocio o cancello).

3. Gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

a) distanza dal contenitore fino a 300 metri – tariffa piena;

b) distanza dal contenitore oltre a 300 metri – riduzione del 60%:

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 13 non è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente

Art. 4 – Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno rispetto a quelle indicate nella denuncia originaria, riconosciute dietro presentazione di domanda di

variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola i rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta del 10%.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione.

Art. 6 – Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.)

b) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività ;

e) - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate all'esercizio di attività da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate all'esercizio di attività produttive industriali, agricole artigianali, commerciali e di servizi, nonché a deposito di materiali ed ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, magazzini ecc.. sono esclusi dalla tassazione gli accessori agricoli che per natura o per l'uso non producono rifiuti (fienili, silos, ecc.).

h) - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, a servizio degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. I locali sottotetto, intendendosi come tali i locali interposti fra il pavimento dell'ultimo solaio e l'intradosso del solaio di copertura debbono essere tassati con la tariffa prevista per i garages, cantine e soffitte, per le parti di superficie con altezza superiore a ml. 1.30, a meno che non risultino abitabili a norma del regolamento edilizio o a seguito di condono edilizio.

I sottotetti che hanno accesso esclusivamente con botole o scale retrattili sono esenti dalla tassa.

4. La tassa è dovuta in base alle categorie catastali degli immobili, con riserva da parte dell'Ufficio Tecnico di accertare eventuali variazioni d'uso o abusi.

Art. 7 – Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 8 – Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa é dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati ai servizi di rete o comunque occupati con mobilio o suppellettili. Le pertinenze si considerano predisposte all'uso anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete o dotati di arredamenti o di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 9 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio dei culti riconosciuti dallo Stato Italiano, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, nonché i locali adibiti a sedi di associazioni senza scopo di lucro.

2. Annualmente sono deliberate dal Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, specifiche riduzioni e/o agevolazioni, in relazione a particolari esigenze di carattere sociale meritevoli di tutela.

3. La tariffa applicabile a garages, cantine e soffitte è soggetta alla riduzione del 40% rispetto alla tariffa applicabile alle abitazioni.

4. Alle abitazioni con unico occupante residente si applica una riduzione del 30%.

5. Alle abitazioni adibite ad uso stagionale o occupate da soggetto residente all'estero si applica una riduzione del 30%.

6. Ai locali od aree adibiti ad uso stagionale risultante dal titolo autorizzatorio si applica una riduzione del 30%.

7. Agli accessori agricoli con qualsiasi categoria catastale di appartenenza ad uso esclusivo della conduzione del fondo si applica una riduzione del 90%.

Art. 10 Riduzioni individuali facoltativo

1. Nelle utenze non domestiche, la tassa è ridotta del 20% quando l'utente abbia posto in atto interventi tecnico organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero.

Art. 11- Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Nel bilancio preventivo è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 12 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata o altra forma certa al Servizio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Art. - 13 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

TITOLO II° - TARIFFAZIONE

Art. 14 – Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 – Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata con atto della Giunta Municipale in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 16 – Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 17 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione della categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nell'art. 72 del decreto 507.

TITOLO III° - DENUNCE - ABBUONI

Art. 18 – Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune é redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo, l'obbligo della denuncia é assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Ai fini degli accertamenti e del controllo delle denunce per l'applicazione della tassa il Comune ha diritto:
 - a) di accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;
 - b) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;

- c) di invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire per fornire dati e delucidazioni.
- d) di accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;
- e) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
- f) di invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire per fornire dati e delucidazioni.

Art. 19 – Denuncia di variazione

1. La denuncia di variazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente é tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.18, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.

TITOLO IV° GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 20 – Il Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento é preposto un funzionario designato dal Segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina..

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, é comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507

4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

5. É in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 21 – Sanzioni ed interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 22 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni.